

1. MODIFICA

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida.

2. OBBLIGHI VIGENTI NEI PAESI EXTRA AREA CE IN CASO DI MODIFICHE

Nel caso di interventi di modifica su una macchina usata di cliente proprietario residente in un paese Extra Area CE la distinzione tra macchine prive di marcatura CE e quelle dotate di marcatura CE non ha alcun significato legale.

Allo stato attuale non si hanno informazioni sull'esistenza o meno di obblighi particolari in relazione al tipo di modifica (es. sostanziale o non sostanziale) da eseguire su una macchina usata in servizio in paesi Extra Area CE.

3. COMPORTAMENTI DI XXX S.p.A.

Anche in assenza di obblighi legali e nella eventualità di obblighi non noti, è cautelativo per XXX tenere i comportamenti indicati di seguito al fine di:

- salvaguardare XXX, ossia evitare / limitare un qualche coinvolgimento legale successivo all'intervento, in caso di ispezioni o incidenti e relative inchieste degli organi competenti;
- fornire un servizio utile agli sviluppi dei rapporti con il cliente, tenuto conto che è verosimile il coinvolgimento di XXX da parte del cliente non in grado di fare fronte in modo autonomo a quanto richiestogli dalla legislazione sui luoghi di lavoro.

In mancanza di informazioni sulla esistenza o meno di obblighi a fronte di una modifica ad una macchina usata, particolarmente nel caso di modifiche sostanziali che XXX avesse intenzione di eseguire, conviene formalizzare sui documenti commerciali inviati al cliente proprietario della macchina usata una richiesta del seguente tipo: *" Al fine di valutare la modifica in termini sia tecnici sia economici, si richiede di comunicarci in modo esplicito l'esistenza o meno di obblighi, derivanti dalla legislazione del vostro paese sulla sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro, che competano al costruttore di una macchina che interviene sulla medesima per l'esecuzione di modifiche del tipo in oggetto."*; la documentazione contenente detta richiesta può costituire un elemento a favore a fronte di eventuali contestazioni successive alla vendita.

I riferimenti, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, sono:

- la documentazione contrattuale della vendita della macchina relativa alle sicurezze e ad altri requisiti obbligatori;
- se nota, la legislazione pertinente valida nel paese interessato al momento dell'intervento.

In mancanza della conoscenza della legislazione pertinente del paese interessato, in generale riferimenti importanti relativamente alle sicurezze sono costituiti dagli Allegati alla Direttiva 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro

A fronte di un intervento di modifica è, in generale, necessario aggiornare la documentazione per l'utilizzo della macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi;

- se in fase di offerta dell'intervento di modifica si è a conoscenza che la macchina ha subito degni o è stata manomessa relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, è cautelativo per XXX effettuare anche un'offerta per il ripristino delle condizioni originarie; **se il cliente non dovesse accettare la parte di offerta relativa al detto ripristino si ritiene, per evitare un qualche coinvolgimento legale successivo all'intervento, che sia interesse di XXX non intervenire sulla macchina;**
- se in fase di offerta dell'intervento di modifica non si è a conoscenza di eventuali degni o manomissioni relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, conviene comunque inserire nell'offerta una opportuna clausola che salvaguardi XXX se durante l'esecuzione della modifica si dovessero riscontrare degni del tipo detto; si potrebbe utilizzare un testo del tipo: *"Eventuali degni delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori non noti all'inizio dell'intervento e che dovessero riscontrarsi durante l'esecuzione della modifica dovranno essere rimossi con il ripristino delle condizioni originarie ed il relativo costo verrà contabilizzato a consuntivo in base alle necessità emerse."*

4. DOPO L'INTERVENTO DI XXX IL CLIENTE RESIDENTE IN UN PAESE EXTRA AREA CE INTENDE VENDERE LA MACCHINA AD ALTRO CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA

La vendita autonoma di una macchina da parte del cliente proprietario non comporta alcun obbligo legale per XXX.

Comunque, a scopo informativo e nella eventualità che vi sia la necessità di un supporto di XXX nei confronti del cliente venditore e/o del cliente acquirente, si riportano le seguenti considerazioni:

- **Se una macchina viene messa in servizio per la prima volta in un paese Extra Area UE e successivamente viene venduta come usata in un paese dell'Area UE, quindi anche in Italia, la macchina va resa conforme alle Direttive europee applicabili all'atto della messa in servizio nell'Area UE (Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX) e, in particolare, deve essere marcata CE, dotata di Manuale di Istruzioni e di Dichiarazione CE di Conformità nella lingua del paese di nuova messa in servizio e che il Fascicolo Tecnico sia disponibile presso il responsabile della importazione nell'Area UE; quindi al cliente venditore (ovvero al responsabile della messa in servizio nell'Area UE) compete l'obbligo della marcatura CE della macchina e di tutti i sopracitati adempimenti.**
- **L'obbligo della marcatura e relativi adempimenti sussistono anche nel caso che al momento della prima vendita il cliente del paese Extra Area UE abbia richiesto e ricevuto una macchina con marcatura CE e conforme ai relativi requisiti, in quanto l'installazione presso il cliente residente in Italia costituisce la prima messa in servizio in un paese dell'Area UE.**

Nota 1: è **poco probabile** che il cliente venditore sia in grado di sostenere in modo autonomo quanto richiesto a fronte della marcatura CE in relazione alla prima messa in servizio della macchina nell'Area UE; è invece **verosimile** il coinvolgimento al riguardo del costruttore della macchina, qualora le parti coinvolte nella vendita della macchina usata siano a conoscenza dei relativi obblighi e intendano rispettarli.

Al **cliente acquirente compete l'obbligo**, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme ai requisiti obbligatori fissati a livello italiano dal titolo III del DLgs 81/2008 (valutazione dei rischi, ecc.) è quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degni palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici - fluidici, ...), ma anche di eventuali degni di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra); la legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, sono le direttive applicabili in relazione all'anno di costruzione, ad es. Direttiva Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.